



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

aggiornato al D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134

«Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»

INDICE

- Premessa
- Art. 1 – Sanzioni disciplinari
- Art. 2 – Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo
- Art. 3 – Fattispecie astratte riferibili specificamente al bullismo e cyberbullismo
- Art. 3-bis – Le condotte di cyberbullismo
- Art. 4 – Divieto di utilizzo dei telefoni cellulari
- Art. 5 – Fattispecie astratte concernenti comportamenti sanzionabili e relative sanzioni
- Art. 6 – Aspetti procedurali
- Art. 7 – Comunicazione delle sanzioni
- Art. 8 – Impugnazioni
- Allegati:
 1. Richiesta di convocazione del Consiglio di Classe Straordinario
 2. Contestazione addebiti
 3. Modello verbale sanzioni disciplinari
 4. Notifica provvedimento disciplinare



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

PREMESSA

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (New York, 20 novembre 1989).

Nella scuola si promuove la cultura del rispetto e l'autorevolezza dei docenti, mettendo al centro il principio della responsabilità e della serenità del contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, impegnati nel perseguimento del successo formativo degli studenti.

Il presente **Regolamento di Disciplina** costituisce l'adattamento interno dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. 249/1998), come modificato dai D.P.R. 235/2007, D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134 e D.P.R. 8 agosto 2025 n. 135.

L'individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, in riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto, è calata nella realtà della comunità scolastica dell'Istituto.

Compito della scuola è contrastare i comportamenti scorretti, inducendo lo studente alla consapevolezza delle proprie azioni e favorendone il recupero al rispetto delle regole della convivenza civile. Il regolamento ha pertanto finalità **educativa e costruttiva**, non punitiva.

Principi ispiratori

Il comportamento degli studenti deve ispirarsi al rispetto dei principi fondamentali dell'art. 1 dello Statuto:

- Funzione formativa ed educativa della scuola;
- Valori democratici;
- Libertà di espressione;
- Rispetto reciproco di tutte le persone.

Doveri degli studenti (art. 3 D.P.R. 249/1998)

- Frequenza regolare;
- Rispetto degli altri;



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

- Osservanza delle norme di sicurezza;
- Cura e rispetto del bene comune (strutture, arredi, attrezzature, sussidi didattici).

ART. 1 – SANZIONI DISCIPLINARI

A) Principi generali

Le sanzioni disciplinari adottate nell'Istituto:

- Sono **temporanee** e **proporzionate** all'infrazione commessa;
- Si ispirano al **principio di gradualità** e, ove possibile, al principio della **riparazione del danno**;
- Tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze;
- Hanno **finalità educativa** e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- Mirano al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: volontariato, attività di segreteria e di ricerca; pulizia dei locali; piccole manutenzioni; riordino di cataloghi e di archivi; frequenza di corsi di formazione; produzione di elaborati.

B) Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sanzionato senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari **non incidono sulla valutazione degli apprendimenti**, ma solo sul **voto di comportamento**.

Elementi che determinano la gravità dell'infrazione:

- Atti di bullismo o cyberbullismo;
- Volontarietà del comportamento;



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

- Negligenza o imprudenza;
- Coinvolgimento di più studenti;
- Recidiva o precedenti disciplinari;
- Circostanze aggravanti o attenuanti.

Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, se manifestata in modo corretto e non lesivo dell'altrui personalità e dell'autorevolezza del docente ovvero del ruolo del personale scolastico non docente.

C) Tipologie di sanzioni disciplinari

1. **Richiamo verbale** del docente o del Dirigente Scolastico, con eventuale annotazione sul registro di classe.
2. **Ammonizione scritta** nel registro, disposta dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazioni del Coordinatore di classe o di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare.
3. **Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni [art.4 co.8 bis]**, in caso di GRAVI O REITERATE infrazioni disciplinari. La sanzione è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera motivata del Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria; la sanzione comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare**. Le attività si svolgono a scuola. Docenti appositamente incaricati cureranno direttamente la realizzazione delle attività.
4. **Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni**, [Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis] in caso di GRAVI O REITERATE infrazioni disciplinari. La sanzione è disposta dal Dirigente Scolastico su delibera motivata del Consiglio di classe convocato in seduta straordinaria; la sanzione comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di **attività di cittadinanza attiva e solidale** commisurata all'orario scolastico e al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, prorogabili per un massimo di $\frac{1}{3}$ del periodo. Le attività devono svolgersi in strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti da USR LAZIO. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore svolte presso le strutture sono computate ai fini della validità dell'anno



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline. Sarà garantita una interazione costante con lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato e nel rispetto dei principi di temporaneità proporzionalità e gradualità.

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE

*L'istituzione scolastica promuove una "mirata iniziativa pedagogica volta a favorire una effettiva presa di coscienza sulla oggettiva gravità dei fatti (...) [con] successiva valutazione degli esiti della medesima", [sentenza TAR Puglia.....]. Per questa ragione nel presente Regolamento d'istituto si individuano le **attività di cittadinanza attiva e solidale** previste nel caso di provvedimento **disciplinare di allontanamento dalle lezioni**, rispondenti a finalità educative e mirate ad indurre lo studente alla riflessione e rielaborazione critica delle condotte censurate. Tali attività confluiscono nel PTOF e integrano i moduli del Curricolo di Educazione civica.*

Tali attività possono consistere in (elenco non esaustivo):

- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica,
- service learning – attività di tutoraggio a favore di studentesse e studenti con fragilità in affiancamento ad operatori dell'assistenza specialistica;
- affiancamento dei collaboratori scolastici nella pulizia dei locali della scuola - piccole mansioni in sicurezza
- piccole manutenzioni in sicurezza (affiancamento)
- attività di ricerca e approfondimento su tematiche e normative vigenti in materia di rapporti civili ed etico-sociali,
- riordino di cataloghi e archivi,
- frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale,



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi di cui si è reso responsabile, con restituzione e valutazione

Nei periodi di **allontanamento dello studente dalle lezioni** (fino a 15 giorni) deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe [art.4 comma 8].

5. Allontanamento dalla Comunità Scolastica oltre i 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico [DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8-sexies e 9] nei casi più gravi. La competenza disciplinare è del Consiglio di Istituto che delibera in seduta straordinaria ricorrendo due condizioni, entrambe necessarie:

- a) devono verificarsi situazioni (reati) di violazione della dignità e del rispetto della persona umana o pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

6. Allontanamento dalla Comunità Scolastica fino al termine dell'anno scolastico [DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis]. La competenza disciplinare è del Consiglio di Istituto che delibera in seduta straordinaria in caso di:

- a) recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni,
- b) di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme e apprensione sociale
- c) quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

7. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, nei casi più gravi e in assenza di possibilità di reinserimento.

Nei casi più gravi di quelli già indicati, al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, il **Consiglio d'Istituto** può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni e che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

A) Team di monitoraggio

Ai sensi della L. 71/2021 e della Legge n.70/2024 e del D.lgs n.99/2025 opera nell'Istituto un **team permanente di monitoraggio** composto da:

- Dirigente Scolastico;
- Referente per bullismo e cyberbullismo;
- Presidente del Consiglio di Istituto;
- Docenti collaboratori del Dirigente;
- Referente per l'Educazione civica;
- Due docenti Funzioni strumentali (Inclusione e PTOF);
- Animatore digitale;
- Psicologo d'Istituto.



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

Tale organo avrà durata annuale e sarà costituito all'inizio di ogni anno scolastico. Avrà come compito principale quello di coadiuvare il D.S. nella definizione degli interventi di prevenzione e gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo, nonché compiti di supporto e di informazione per i docenti, il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie.

B) Codice interno

L'Istituto adotta un **Codice interno di prevenzione del bullismo e cyberbullismo**, allegato al presente Regolamento, contenente:

- Definizioni delle condotte rilevanti;
- Procedure operative;
- Misure preventive e sanzionatorie;
- Modulistica di riferimento.

C) Infrazioni e sanzioni

Le numerose fattispecie astratte espressamente indicate nel codice interno come fenomeni di bullismo e cyberbullismo dovranno e potranno essere utilizzate da tutti gli operatori della scuola per una corretta valutazione e interpretazione degli episodi concreti, al fine di verificare, previamente, se tali episodi siano da considerarsi ricompresi nelle fattispecie suddette.

In caso positivo, le azioni commesse dovranno essere considerate come gravi infrazioni disciplinari e saranno, di conseguenza, sanzionate secondo le previsioni del presente regolamento.

La competenza ad irrogare tali sanzioni spetterà agli organi individuati dall'art. 4, comma 8 e 9

D.P.R. n. 249/98 e successive modifiche.

Le sanzioni dovranno tendere al potenziamento del senso di responsabilità, del senso civico e dovranno, altresì, avere carattere riparativo e di utilità sociale. Nel caso fossero ravvisabili ipotesi di reato nei comportamenti da sanzionare, dovrà necessariamente essere informata l'autorità giudiziaria al fine di non incorrere nel reato di "omessa denuncia" (art. 361 c.p.), essendo i docenti pubblici ufficiali ed essendo gli altri operatori scolastici incaricati di pubblico servizio.

ART. 3 – FATTISPECIE ASTRATTE RIFERIBILI AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le condotte configurabili come bullismo devono presentare le seguenti caratteristiche:



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

- Intenzionalità;
- Asimmetria di potere;
- Persistenza;
- Isolamento della vittima;
- Natura di gruppo.

Tipologie:

a) Bullismo fisico: qualsiasi tipo di aggressione fisica compiuta da una o più persone nei confronti di un altro individuo. Il contatto fisico che intercorre tra bullo e vittima può manifestarsi sotto forma di spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Il bullismo fisico si estende alla distruzione o danneggiamento o furto del materiale scolastico del bullizzato o di altri suoi effetti personali. L'aggressore è solitamente dotato di forza fisica. La condotta di bullismo fisico potrebbe integrare i reati di percosse, lesione personale, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo, invece, integra l'illecito civile di ingiuria.

b) Bullismo verbale: è una forma di aggressione compiuta per mezzo delle parole. Si manifesta attraverso insulti, minacce o derisioni. L'utilizzo di parole umilianti e dispregiative nei confronti della vittima ha l'intento di spaventare la vittima o di sminuire e ledere la sua dignità. La condotta di bullismo verbale potrebbe integrare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e istigazione a disobbedire alle leggi. Potrebbe integrare, altresì, l'illecito civile di ingiuria.

c) Bullismo relazionale: consiste nel volere isolare la vittima o escluderla da un gruppo. Viene realizzato attraverso il cosiddetto "linguaggio del corpo ostile", la cosiddetta "violenza psicologica del silenzio", l'umiliazione, la calunnia e la diffamazione della vittima. La condotta di bullismo relazionale potrebbe integrare i reati di calunnia, simulazione di reato, e diffamazione.

d) Bullismo sessuale è una forma di aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale capace di offendere o intimidire la vittima. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare i reati di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi e istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. La condotta di bullismo sessuale potrebbe integrare il reato di corruzione di minorenne. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo potrebbe sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne.



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

e) Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo, xenofobia, colore della pelle, tratti somatici, modo di vestire o di parlare, per il credo religioso. Si sostanza attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche. Il bullismo discriminatorio è causa di "ghettizzazione della vittima". Una fattispecie di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico.

ART. 3-bis – LE CONDOTTE DI CYBERBULLISMO

Pur se il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle diverse fattispecie afferenti al più ampio genus di cyberbullismo, possono considerarsi tali:

A) Il flaming o lite furibonda consiste nell' insulto o provocazione, nell'offesa, rivolta ad una persona in un social o in un forum. La caratteristica è, la consumazione degli atti di ostracismo in ambienti frequentati da diversi internauti digitali.

B) L'harassment o molestia consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari ad una persona,

C) ripetuti nel tempo e attraverso la rete in rapporto "uno a uno". È una condotta che può integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

D) Il cyberstalking Il cyberstalking, o molestia informatica, è un comportamento offensivo e molesto in rete, caratterizzato da insistenza e intimidazione tali da provocare nella vittima un persistente e grave stato di ansia o paura, oppure da suscitare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri cari. Questo comportamento configura il reato di atti persecutori. Inoltre, la stessa condotta potrebbe configurare altri reati, come diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, atti persecutori e molestia o disturbo alle persone.

E) La denigration o denigrazione consiste in attività intenzionalmente volte a danneggiare la reputazione e la rete amicale di una persona, tramite la pubblicazione sui social di notizie anche false. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicativi. Nel caso di minori i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del bullo potrebbero essere convenuti dinanzi al giudice civile per abuso dell'immagine altrui.

F) L'impersonation o personificazione si attua con la violazione di un account o con accessi abusivi nei programmi e nei contenuti della persona intestataria dello stesso account. La condotta può integrare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, e frode informatica.



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

G) L'outing and trichery o rivelazione e inganno, si verifica quando il bullo, carpendo la fiducia che la vittima riponeva in lui, a tradimento, propaganda attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati.

H) L'exclusion o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password

ART. 4 – DIVIETO DI UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI

A) Norme di comportamento

Non è consentito l'utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici durante tutto l'orario scolastico come da circ MIM n 33992/25, neanche per fini didattici.

Pertanto gli studenti dovranno tenere spento il proprio telefono cellulare e dovranno custodirlo all'interno dei propri zaini.

Anche tenerlo acceso sarà considerato indebita modalità di utilizzo dello stesso, potendo gli eventuali segnali acustici essere fonte di disturbo e/o distrazione.

Sarà compito del docente far rispettare tale divieto all'interno dell'aula, mentre sarà compito dei collaboratori scolastici vigilare e garantire il rispetto del divieto all'esterno delle aule qualora lo studente dovesse uscire dalle stesse per qualsivoglia motivo.

B) Provvedimenti disciplinari

Fattispecie	Sanzione
Ricezione o invio di messaggi	Richiamo verbale; in caso di recidiva, annotazione e convocazione dei genitori
Effettuazione di chiamate	Annotazione sul registro e convocazione genitori in caso di recidiva
Navigazione su Internet o consultazione dati	Annotazione; possibile annullamento della prova; convocazione genitori in caso di recidiva
Riprese foto/video/audio senza consenso	Annotazione e procedimento disciplinare; sospensione fino a 15 giorni o superiore se configurato reato (art. 615-bis c.p.)
Diffusione di immagini o registrazioni senza consenso	Procedimento disciplinare con sospensione fino a 15 giorni o superiore se sussiste reato (art. 615-bis c.p.)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”**
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - IPSEO A (Alberghiero)
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

ART. 5 – FATTISPECIE ASTRATTE DI COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Le mancanze disciplinari sono correlate ai doveri di cui all'art. 3 D.P.R. 249/1998.

Comma	Infrazione	Gravità	Sanzione	Organo Competente
1 – Frequenza regolare e impegno allo studio	Elevato numero di assenze / Assenze ingiustificate	Non grave	Richiamo verbale o annotazione sul registro	Docente Dirigente Scolastico
	Ritardi al rientro dalla ricreazione o al cambio dell'ora	Non grave	Richiamo verbale o annotazione sul registro	Docente Dirigente Scolastico
	Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni	Non grave	Ammonizione e annotazione sul registro	Dirigente Scolastico
	Mancato svolgimento dei compiti assegnati	Non grave	Ammonizione e annotazione sul registro	Dirigente Scolastico
	Uso del telefono cellulare o dispositivi elettronici senza autorizzazione didattica	Non grave → Grave se reiterata	Ammonizione / Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Dirigente Scolastico / Consiglio di classe
	Grave e reiterato disturbo delle attività didattiche	Grave	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di classe
2 – Rispetto verso il Dirigente, i Docenti, il Personale e i Compagni	Uso in un linguaggio volgare	Non grave	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni / segnalazione alle autorità	Consiglio di Istituto / Dirigente Scolastico
	Interventi inopportuni e inappropriati durante l'attività didattica		Nota disciplinare/convocazione dei genitori/allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Docente/Dirigente Scolastico/Consiglio di classe



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"PACIFICI E DE MAGISTRIS"
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - IPSEOA (Alberghiero)
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

COMMA 4 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	Uso di un linguaggio offensivo e/o gravemente violento.		Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni/	Consiglio di classe/Dirigente Scolastico/Consiglio di Istituto/
	Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona e che mettono in pericolo l'incolumità altrui	Grave	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni / segnalazione alle autorità	
	Compimento di fatti di reato (introduzione di droghe, alcolici, armi)			
	Invio senza permesso di foto, registrazioni e video o di altri dati personali non autorizzati.		Allontanamento fino a 15 giorni	Consiglio di classe/Dirigente Scolastico/Consiglio di Istituto/
	Atti di bullismo e cyberbullismo.	Grave	Se reato: allontanamento oltre i 15 giorni con segnalazione autorità	
	Violenza fisica e atti di sopraffazione soprattutto nei confronti di coetani in situazione di difficoltà.			
	Violazione involontarie ed episodica delle norme di comportamento previste nel regolamento d'istituto e nei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati	Non grave	Anotazione/Nota disciplinare allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	Docente/Consiglio di classe
	Danneggiamento intenzionale della segnaletica riguardante le norme sulla sicurezza.	Grave	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Se reato: allontanamento dalla comunità scolastica	Consiglio di classe

Responsabile del procedimento: DS Prof.ssa Rossella Marra

Viale Cappuccini, snc - 04018 Sezze (Lt) 0773887415

Pagina 13 di 19

LTIS00600X@istruzione.it LTIS00600X@pec.istruzione.it



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”**
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - IPSEO A (Alberghiero)
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

	Favorire l'ingresso di persone estranee alla scuola.		oltre i 15 giorni con segnalazione autorità	Consiglio di istituto
	Innesco di incendi e allagamenti.			
	Comportamenti gravi in caso di emergenze che costituiscono pericolo per la scuola			
COMMA 5	Danneggiamenti involontari delle strutture e attrezzature della scuola	Non grave → Grave se reiterata	Ammonizione / Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Dirigente Scolastico / Consiglio di classe
RISPETTO DELLE STRUTTURE, MACCHINARI E SUSSIDI	Scritte sui muri , porte sui banchi			
DIDATTICI IN MODO DA NON ARRECARE DANNO AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA	Danneggiamenti volontari e consistenti delle strutture e delle attrezzature della scuola	Grave	Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni Se reato: allontanamento dalla comunità scolastico oltre i 15 giorni con segnalazione autorità	Consiglio di classe
	Atti vandalici			Consiglio di istituto
	Furti			

ART. 6 – ASPETTI PROCEDURALI

A) Sanzioni fino a 15 giorni.

Delibera del **Consiglio di Classe** in composizione allargata.
Lo studente e la famiglia hanno diritto di essere sentiti.

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla contestazione.

Il Consiglio di classe quando esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti ed i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). La sanzione deve essere



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

communata entro trenta giorni dalla contestazione dell'addebito; entro lo stesso termine viene disposta l'archiviazione.

La sanzione va comunicata con motivazione in forma scritta dal Dirigente Scolastico che può allegare il verbale della riunione dell'organo collegiale. A far data dalla comunicazione decorrono i termini per l'impugnazione.

Le deliberazioni degli organi competenti, convocati di norma con cinque giorni di anticipo, sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (il quorum deve essere comprensivo della componente "allargata").

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente (art. 37, c. 3 del TU).

Il presente Regolamento costituisce e disciplina l'organo di garanzia, cui il sanzionato può ricorrere avverso la sanzione.

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la **contestazione degli addebiti**, che determina l'avvio del procedimento disciplinare; essa è stilata dal Dirigente scolastico o da un collaboratore delegato (coordinatore di classe) a seguito di sintetica relazione dei fatti accaduti.

La contestazione degli addebiti contenente le indicazioni necessarie per l'esercizio della difesa è notificata alla famiglia dell'alunno minorenne o all'alunno maggiorenne. In tale ultimo caso, è trasmessa per conoscenza alla famiglia.

Il Dirigente scolastico procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando la seduta all'esaurimento della fase istruttoria, di norma entro 15 giorni scolastici dalla contestazione di addebito.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

1) Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento con l'assistenza dei genitori, obbligatoria se minorenne. L'organo competente, valutati gli elementi emersi, può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori).

2) Il secondo momento fase deliberativa è finalizzato alle decisioni da assumere senza la presenza dell'alunno e /o dei suoi genitori. La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto; nella fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

3) Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno.



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

La decisione dell'organo competente viene debitamente notificata alla famiglia dello studente minorenne o all'alunno se maggiorenne. La sanzione dell'allontanamento può essere convertita in attività utili alla comunità scolastica e/o territoriale previa richiesta della famiglia e accoglimento da parte dell'organo competente in materia disciplinare.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni

Delibera del Consiglio di Istituto, convocato in seduta straordinaria. Il Dirigente cura l'istruttoria e notifica gli atti. Lo studente può presentare memoria difensiva o testimonianze.

Il procedimento disciplinare è avviato dalla Scuola attraverso la contestazione degli addebiti, stilata dal Dirigente scolastico o da un collaboratore delegato a seguito di sintetica relazione dei fatti accaduti.

La contestazione degli addebiti è notificata alla famiglia dell'alunno minorenne. Per gli alunni maggiorenni è trasmessa per conoscenza alla famiglia.

La contestazione degli addebiti che deve contenere le indicazioni necessarie per l'esercizio della difesa è notificata alla famiglia dell'alunno minorenne. Per gli alunni maggiorenni è trasmessa per conoscenza alla famiglia.

Il Dirigente scolastico raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, constatato che l'infrazione per la sua gravità rientra nelle casistiche che prevedono la sospensione dall'attività didattica anche per un periodo superiore a 15 giorni, convoca il Consiglio d'Istituto ricorrendo se necessario alla procedura d'urgenza. Per la convocazione del Consiglio d'Istituto è possibile ricorrere alla procedura d'urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti:

1) Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento con l'assistenza dei genitori, obbligatoria se minorenne. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza e l'organo competente, valutati gli elementi emersi in fase istruttoria, può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori).

2) Il secondo momento fase deliberativa è finalizzato alle decisioni da assumere senza la presenza dell'alunno e /o dei suoi genitori.

3) La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto tuttavia nella fase deliberativa non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno.

La decisione dell'organo competente anche adottata a maggioranza, viene debitamente notificata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia dello studente minorenne o all'alunno se maggiorenne.

La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. In caso l'OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione impugnata deve intendersi senz'altro confermata. Le deliberazioni assunte dall'OdG sono notificate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

ART. 7 – COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni sono comunicate:

- Ai genitori dello studente minorenne o allo studente se maggiorenne tramite e-mail;
- Alle famiglie durante i colloqui per richiami verbali o note sul registro.

Il provvedimento disciplinare sanzionatorio verrà comunicato tramite email istituzionale ai genitori dell'alunno minorenne o all'alunno se maggiorenne e per conoscenza alle famiglie.

Del richiamo verbale e/o l'annotazione sul registro di classe comminato dai docenti verrà data notizia alle famiglie nel corso dei colloqui periodici.

ART. 8 – IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni è ammesso **ricorso all'Organo di Garanzia** entro 15 giorni dalla comunicazione.

Composizione dell'Organo:

- Dirigente Scolastico (Presidente);
- Due docenti;
- Un genitore;
- Uno studente;
- Supplenti per ogni componente.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”**
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - IPSEO A (Alberghiero)
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07, disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.

L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da cinque membri: il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), che lo presiede; un genitore, due insegnanti ed uno studente designati dal Consiglio di Istituto e rispettivamente un membro supplente per ciascuna componente che subentra ai membri effettivi in caso di incompatibilità. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di validità del Consiglio di Istituto stesso.

Il procedimento davanti all'organo di garanzia prevede la proposizione di impugnazione da parte dello studente se maggiorenne o da uno dei genitori se minorenne, o da chiunque ne abbia interesse mediante istanza scritta indirizzata al presidente dell'ODG che lo convoca entro 3 giorni dalla presentazione dell'istanza. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, ottenuto il consenso della famiglia.

L'organo decide entro 10 giorni, con possibilità di confermare, modificare o revocare la sanzione. Le decisioni sono notificate per iscritto entro 5 giorni.
Il ricorso non sospende l'esecutività della sanzione.

ALLEGATI

1. Richiesta di convocazione del Consiglio di Classe Straordinario
 2. Contestazione addebiti
 3. Modello verbale sanzioni disciplinari
 4. Notifica provvedimento disciplinare
-

Documento ufficiale approvato ai sensi del D.P.R. 249/1998 e successive modifiche.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di deliberazione del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rossella Marra)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“PACIFICI E DE MAGISTRIS”**
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE UMANE opz. Economico Sociale
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - IPSEO (Alberghiero)
CORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI ITE (ex SIRIO)/ALBERGHIERO
CF 91007010597 - Codice Ipa UFQY89



Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 6 Novembre 2025

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La griglia fornisce una valutazione complessiva del comportamento degli studenti, suddivisa per fasce di voto e basata su criteri specifici come partecipazione , rispetto delle norme disciplinari, senso di responsabilità , frequenza ..
L'attribuzione del voto del comportamento tiene conto dei criteri sotto riportati attribuendo il relativo voto in corrispondenza della colonna in cui i descrittori siano più numerosi.
Per quanto riguarda le colonne concernenti i voti pari o inferiore a 6 i voti saranno attribuiti in presenza di almeno 3 dei descrittori delle colonne menzionate.

DESCRITTORI	10	9	8	7	6*	5*
PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' SCOLASTICA E ALLE ATTIVITA' EXTRA-CURRICULARI	Partecipa consapevolmente e criticamente alla vita scolastica e alle attività extra-curriculare.	Partecipa sistematicamente alle attività didattiche ed extra-curriculare.	Partecipa alle attività didattiche ed extra-curriculare con accettabile regolarità.	Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche ed extra-curriculare.	Partecipa raramente e in modo inadeguato alle attività didattiche ed extra-curriculare.	Non partecipa alle attività didattiche ed extra-curriculare nonostante gli interventi formativi attuati dalla scuola.
RISPETTO DELLE NORME DISCIPLINARI DELL'ISTITUTO	Rispetta il Regolamento e contribuisce alla sua positiva applicazione	Rispetta pienamente le norme disciplinari dell'Istituto.	Rispetta le norme disciplinari.	Non rispetta sempre il regolamento per episodiche inosservanze .	Non rispetta le norme e viene sanzionato con note disciplinari (da 2 a 3 a quadr) oppure allontanamento inferiore a 15 giorni.	Registra frequenti note disciplinari (≥ 4 a quad.), oppure allontanamento fino a 15 giorni, oppure allontanamento superiore a 15 giorni.
RELAZIONI CON LA COMUNITA' SCOLASTICA	Instaura con tutti rapporti corretti, collaborativi e costruttivi.	Instaura buoni rapporti con tutti.	Instaura rapporti positivi all'interno dell'Istituto.	Instaura adeguati rapporti all'interno dell'Istituto.	Mostra scarso interesse nel rapportarsi agli altri e per le attività scolastiche.	Assume comportamenti gravemente scorretti verso i compagni, il personale scolastico e/o i beni della scuola
SENSO DI RESPONSABILITA'	Dimostra un forte senso di responsabilità.	Opera con valido senso di responsabilità.	Mostra un adeguato senso di responsabilità.	Opera con sufficiente senso di responsabilità.	Dimostra scarso senso di responsabilità.	Condotta irresponsabile
FREQUENZA PUNTUALITA'	E	Frequenza scolastica assidua e puntuale.	Frequenza scolastica regolare e puntuale.	Frequenza scolastica adeguata.	Frequenza scolastica irregolare .	Frequenza scolastica molto irregolare.

*Ai sensi dell'art. 1 della L. 150/2024 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati":

- In caso di valutazione pari a 6/10: «il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di esame a seguito della sospensione del giudizio o colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»

- In caso di valutazione inferiore a 5/10: «il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»